



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 14307 del 2014, proposto da:
Associazione Nuovo Inaie, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Palmacci, con domicilio eletto in Roma, Via Arno, 96;

contro

Siae - Società Italiana Autori Editori, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Mandel e Alessandra Amendola, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale della Letteratura, 30;

nei confronti di

Soc Coop Artisti 7607, rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Pietrosanti e Tommaso Paparo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via di Santa Teresa, 23;

Soc Diritti Artisti Ipaa S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Adriano Tortora, con domicilio eletto in Roma, Via Cicerone, 49;

per l'annullamento

del diniego di accesso agli atti espresso da SIAE nei confronti dell'istanza di accesso depositata dall'esponente in data 4.8.2014, a seguito del verbale di accesso redatto in data 10.10.2014 nel quale SIAE ha limitato l'accesso all'elenco del numero dei mandanti delle due società, privo dei nomi e del periodo temporale al quale fanno riferimento i mandati, nonché copia di n. 2 comunicazioni intercorse tra le medesime società e la SIAE

e per l'accertamento

del diritto di accesso della ricorrente, con conseguente emanazione dell'ordine di esibizione integrale dei documenti richiesti, ex art. 116, comma 4, C.P.A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Siae - Società Italiana Autori Editori, della Soc Coop Artisti 7607 e della Soc Diritti Artisti Ipa S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Nuovo IMAIE è una associazione avente personalità giuridica di diritto privato, operante sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del Lavoro e delle politiche

sociali, che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 30.4.2010, n. 64 "Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali" convertito, con emendamenti, dalla legge 29.6.2010, n. 100, ha "il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633".

La ricorrente rappresenta che l'art. 39 della L. 24.3.2012 n. 27 (che ha convertito con modifiche il D.L. 24.01.2012 n. 1) avrebbe liberalizzato il settore della intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla L. 22.4.1941, n. 633, spettanti agli artisti interpreti ed esecutori, rimettendo (terzo comma dell'art. 39) ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi.

Con D.P.C.M. 19 dicembre 2012 sono stati disciplinati i richiamati requisiti minimi cui sono soggetti gli intermediari dei diritti connessi, tra cui l'art. 1, comma 1, lettera f) prevede che le imprese interessate debbano avere la "disponibilità di una banca dati informatica, regolarmente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti connessi amministrati e dei loro aventi causa, accessibile ai titolari dei diritti ed agli utilizzatori delle opere, anche al fine di agevolare la distribuzione dei compensi".

Il successivo D.P.C.M. 17 gennaio 2014 ha disciplinato le attività degli intermediari dei diritti connessi, stabilendo all'art. 3, comma 4, che la

SIAE, con riferimento all'annualità 2012/2013, avrebbe dovuto ripartire tra gli intermediari dei diritti connessi spettanti agli artisti ed operanti nel settore video i compensi per copia privata video in misura percentuale rapportata al numero di mandati esplicitamente conferiti a ciascuna impresa dagli artisti interpreti esecutori alla data del 31 gennaio 2014, con onere gravante sulle medesime imprese di comunicare alla SIAE il numero di mandati ad esse esplicitamente conferiti.

L'art. 4, comma 9, del predetto D.P.C.M. 17 gennaio 2014, inoltre, prevede, che "le banche dati informatiche di cui all'art. 1, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012 sono liberamente consultabili attraverso il sito internet di ciascuna impresa di cui all'art. 3, comma 2 del medesimo decreto".

Non essendo stato raggiunto un accordo tra la SIAE e gli operatori del settore (Cooperativa 7607 e IPAA S.r.l.), la ricorrente, in data 4.8.2014, ha presentato una istanza di accesso agli atti alla SIAE, al fine di ottenere copia della lettera di trasmissione dei nominativi dei mandanti e dell'elenco dei mandanti stessi di Ipaas S.r.l. e Cooperativa 7607 e, inoltre: 1) eventuali richieste di corresponsione di somme, anche a titolo di anticipo di copia privata video, per gli anni di competenza successivi al 2012 o comunque formulate dagli interessati; 2) ogni dichiarazione relativa ai mandati conferiti dagli artisti interpreti esecutori alla data del 31 gennaio 2014 da ciascuna delle interessate; 3) ogni altra eventuale informazione fornita da ARTISTI 7607 società cooperativa e da DIRITTI ARTISTI IPAA S.r.l. copia della lettera di trasmissione dei nominativi dei mandanti e dell'elenco dei mandanti stessi di Ipaas S.r.l. e Cooperativa 7607) le eventuale repliche della SIAE nonché ogni informazione relativa ad eventuali acconti concessi, ivi inclusi i termini e le modalità di corresponsione; 4) le eventuale repliche della SIAE

nonché ogni informazione relativa ad eventuali acconti concessi, ivi inclusi i termini e le modalità di corresponsione.

Dopo aver interpellato gli istituti interessati all'accesso, la SIAE ha invitato la ricorrente a presentarsi presso i propri uffici per esaminare i documenti, nei limiti delle previsioni della legge sulla privacy, segnalando che "il numero dei mandati conferiti a ciascuna impresa alla data del 31.1.2014, come comunicati a S.I.A.E., ad esclusione dei dati personali ivi presenti (quali, ad esempio, codice fiscale, indirizzo etc.) saranno consultabili presso la Direzione Generale S.I.A.E.... in data da concordare".

In data 10 ottobre 2014, Nuovo IMAIE ha avuto accesso presso gli uffici della SIAE ed ha ritirato le copie che l'ente pubblico ha messo a sua disposizione consistenti in una elencazione, numerata progressivamente, con a fianco i nominativi oscurati dei mandanti degli altri due istituti.

Avverso tale determinazione di SIAE del 10.10.2014 ha proposto ricorso l'interessata deducendo i seguenti motivi:

1)) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1 lettera f) del D.P.C.M. 19 dicembre 2012, in relazione all'art. 4, comma 9, D.P.C.M. 17 gennaio 2014. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 25 della L. 241/1990 e s.m.i. Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Le predette disposizioni stabilirebbero l'obbligo delle società di intermediazione di istituire una banca dati informatica delle opere e dei titolari dei diritti connessi amministrati e dei loro aventi causa, liberamente accessibile e consultabile da chiunque.

Ogni artista interprete esecutore avrebbe la possibilità di controllare e verificare la corretta applicazione del suddetto criterio; evitando il rischio di possibili duplicazioni di mandati rilasciati a diversi istituti di intermediazione;

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24 e 25 della L. 241/1990 e s.m.i. Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza ed imparzialità dell'azione amministrativa. Eccesso di potere per manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

La ricorrente avrebbe un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all'accesso della documentazione richiesta; il diniego opposto da SIAE non troverebbe alcuna giustificazione nella necessità di tutelare la privacy

L'art. 24, comma 7, della L. n. 241/1990 prevede la priorità del diritto all'accesso ai documenti amministrativi rispetto al diritto alla riservatezza dei terzi in tutti i casi in cui l'istanza ostensiva sia preordinata alla tutela ed alla difesa di propri interessi giuridici, come è avvenuto nel caso di specie.

L'elenco dei nominativi richiesti dalla ricorrente non integrerebbe alcuna delle ipotesi di dati sensibili sopra elencate.

La SIAE si è costituita in giudizio al fine di resistere al ricorso.

Si sono costituite, altresì, la Coop Artisti 7607 e la Diritti Artisti Ipa S.r.l., che hanno eccepito la infondatezza della richiesta di accesso e la irricevibilità del ricorso per decorso del termine di impugnazione decorrente dalla data di notifica della nota di SIAE con la quale l'interessata era stata invitata a presentarsi per estrarre la documentazione richiesta.

Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2015, dopo ampia discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare deve essere disattesa la richiesta, depositata dalla Artisti 7607 Società cooperativa, di rinvio della trattazione del ricorso fino alla definizione dei giudizi pendenti presso la prima sezione di questo Tribunale (Rg n. 7427/2014, 7875/2014 e 10.526/2014), posto che la definizione dei suddetti ricorsi (che hanno ad oggetto il quadro normativo di riferimento in materia di ripartizione dei diritti di copia) non può ritenersi pregiudiziale alla definizione del giudizio in esame, che riguarda unicamente l'accesso ad informazioni riguardanti l'attività svolta dalla società ricorrente alla stregua delle disposizioni vigenti.

Occorre, inoltre, soffermarsi sulla eccezione di tardività del ricorso sollevata da SIAE e dalle imprese controinteressate, sull'assunto che l'impugnazione è stata notificata in data 8 novembre 2014, oltre il termine decadenziale di 30 giorni previsto dall'art. 116 del codice del processo amministrativo e dall'art. 25 della legge 241/1990, decorrente dalla nota del 12 settembre 2014 con cui SIAE ha informato l'istante dell'accoglimento dell'istanza di accesso.

L'eccezione è infondata.

Nella comunicazione del 12 settembre 2014 Siae ha preannunciato all'interessata che avrebbe consentito l'accesso agli atti limitatamente all'ostensione dei dati indicati dal legislatore per effettuare la "ripartizione di copia privata video" e che essi avrebbero riguardato "il numero dei mandati conferiti a ciascun impresa alla data del 31 gennaio 2014 come comunicati a SIAE, ad esclusione dei dati personali ivi presenti (quali, ad esempio, codice fiscale, indirizzo etc. chiusa parentesi, saranno consultabili presso la direzione generale della Siae... In data da concordare...".

Dal tenore letterale della comunicazione non si evince in modo univoco

che l'ostensione non avrebbe riguardato anche i dati personali quali sono i nomi degli aderenti alle imprese del settore, di cui all'articolo 3, comma 2, del DPCM 19 dicembre 2012.

Infatti Siae, nel dare riscontro alla richiesta di accesso, oltre ad indicare il luogo in cui questo sarebbe avvenuto, ha precisato che l'accesso non avrebbe riguardato i dati personali "quali ad esempio codice fiscale, indirizzo, etc.". Appare logico ritenere, quindi, che la ricorrente abbia ritenuto, in occasione di tale comunicazione, che l'accesso ai dati personali riguardasse i nomi degli aderenti alle società artisti 7607 e cooperativa e diritti IPAA S.r.l., posto che in caso contrario la Siae lo avrebbe espressamente indicato, come aveva fatto per i dati riguardanti il codice fiscale e l'indirizzo.

Ne consegue che il ricorso deve essere considerato tempestivo essendo stato notificato entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data in cui l'interessata ha avuto accesso parziale dei dati richiesti in data 10 ottobre 2014, con la consegna dell'elenco dei numeri dei mandanti delle due società, oscurato dei nomi degli aderenti alle imprese controinteressate.

Deve essere disattesa anche l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata da Diritti artisti IPAA, secondo cui la richiesta di accesso avrebbe finalità meramente esplorative o di esercizio di un controllo di tipo investigativo preventivo, mancando in capo alla ricorrente un interesse qualificato all'accesso.

In primo luogo si osserva che il ricorrente ha dimostrato un interesse qualificato, concreto ed attuale in ordine all'accesso ai dati di cui ha chiesto l'ostensione, in quanto il nuovo IMAIE è un istituto che svolge attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore che svolge la propria attività nel medesimo settore di mercato delle società controinteressate, in un sistema di tipo

concorrenziale.

In secondo luogo ha posto in evidenza che come le informazioni richieste siano necessarie al fine di verificare la correttezza della ripartizione dei diritti di copia privata video, spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai sensi della normativa riportata in fatto (articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 93; art. 7, commi 1 e 2, del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64 convertito dalla legge 29 giugno 2010, n. 100; articolo 39 della legge 24 marzo 2012, n. 27 che ha convertito con modifiche il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1).

In particolare, l'Istituto interessato ha evidenziato che la ripartizione dei diritti di copia privata spettante agli artisti interpreti esecutori avviene in misura percentuale al numero dei mandati conferiti a ciascun impresa, per cui ad ogni singolo artista interprete e ad ogni impresa che si occupa della suddetta ripartizione deve essere consentito, ai sensi della normativa sopra indicata, la possibilità di verificare la corretta applicazione dei criteri di ripartizione. Ciò anche al fine di scongiurare o ridurre il pericolo di possibili duplicazioni di mandati rilasciati contemporaneamente a diversi istituti di intermediazione, con conseguente indebita percezione di maggiori compensi da parte di alcuni soggetti, che andrebbe ad incidere negativamente sul criterio di ripartizione stesso a danno degli altri artisti.

In senso contrario non valgono le eccezioni di controparte secondo cui tale accesso costituirebbe una forma di controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione, come tale non consentito ad un istituto di diritto privato quale è il nuovo IMAIE, in quanto come evidenziato nella narrazione in fatto, la legislazione vigente prevede l'istituzione di una banca dati informatica delle opere e dei titolari di diritti connessi amministrati e dei loro aventi causa, che ciascuna delle

società di intermediazione all'obbligo di realizzare e di rendere liberamente accessibile attraverso il proprio sito Internet, come espressamente previsto dall'articolo 4 comma 9, del DPCM 17 gennaio 2014.

Il legislatore, quindi, ha inteso realizzare le condizioni per “un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e di tutelare gli interessi dei titolari aventi diritto” (cfr. art. 1, comma 2, del DPCM 19 dicembre 2012), mediante la realizzazione di un sistema di comunicazioni di tipo informatico, che garantisca la massima “trasparenza, pubblicità, equità, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti degli utilizzatori e delle altre società di gestione” (cfr. art. 1, comma 2, del DPCM 19 dicembre 2012).

Tale intento è stato successivamente ribadito con il successivo DPCM 17 giugno 2014, il quale all'articolo 4, comma 9, prevede espressamente che “le banche dati informatiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2012 sono liberamente consultabile attraverso il sito Internet di ciascuna impresa di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto”.

Tuttavia tale sistema di pubblicità non si è ancora realizzato compiutamente, atteso che le società contro interessate, sebbene espressamente compulsate in tal senso, non hanno ancora attivato le banche dati informatiche previste dai decreti della presidente del Consiglio dei Ministri sopra richiamati.

Appare evidente, in altri termini, che se le imprese controinteressate avessero attivato il sistema sopra delineato nuovo IMAIE non avrebbe avuto alcun interesse ad esercitare il diritto di accesso nei modi contestati.

Ne consegue che la richiesta di accesso agli atti non può essere considerata come atto di natura investigativa (come tale sottratto al ricorrente), posto che il diritto di accesso alle informazioni in questione trova la propria fonte normativa nell'art. 1, comma 1, lett. f) del DPCM 19 dicembre 2012 e nell'articolo 4, comma 9, del DPCM 17 gennaio 2014.

Ne può condividersi la tesi di parte resistente secondo cui le informazioni richieste dalla ricorrente non sarebbero accessibili trattandosi di dati di natura sensibile.

In primo luogo perché i dati ai quali nuovo IMAIE intende accedere non rientrano nella definizione dei dati sensibili prevista dall'articolo 1 del D.lgs.196/2003 (codice della privacy).

Infatti, le informazioni richieste (nomi degli aderenti alle imprese del settore e codice fiscale) rientrano nei dati personali comuni e non attengono in alcun modo ai dati sensibili, quali sono: l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

In secondo luogo i rapporti tra diritto di accesso e riservatezza sono disciplinati dal legislatore nell'articolo 24, comma 7, della legge 241/1990 e negli articoli 59 e 60 del decreto legislativo 196/2003.

In particolare, l'articolo 24, comma 7, citato stabilisce la priorità del diritto di accesso ai documenti emessi rispetto al diritto alla riservatezza dei terzi in tutti quei casi in cui l'istanza di accesso sia preordinata alla tutela alla difesa dei propri interessi giuridici, come è avvenuto nel caso di specie.

Tutto ciò non senza considerare che in relazione allo specifico ambito della ripartizione dei diritti SIAE a mezzo degli istituti di

intermediazione quali sono il ricorrente e le imprese contro interessate, il legislatore - come già osservato - con i sopra richiamati DPCM ha espressamente previsto la pubblicazione dei dati richiesti dall'interessata a mezzo di sistemi informatici.

In conclusione, il ricorrente ha un interesse giuridicamente tutelato, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, all'esibizione della documentazione richiesta con nota pervenuta alla Siae in data 4 agosto 2013, per quanto concerne i dati personali oscurati dalle medesima Siae in sede di accesso del 10.10.2014.

Va pertanto disposto, nei confronti della SIAE il rilascio delle suddette informazioni riguardanti i nomi degli artisti inseriti negli elenchi inviati dalle società controinteressate e dei relativi codici fiscali.

Le spese di giudizio vanno poste a carico dell'amministrazione soccombente e delle controinteressate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dispone l'esibizione della documentazione richiesta, secondo quanto indicato in motivazione.

Condanna le parti soccombenti al pagamento delle spese di giudizio in favore di nuovo IMAIE, che si liquidano in € 2.000,00 (duemila/00) di cui € 1000,00 (mille/00) a carico della SIAE e € 500,00 (cinquecento) a carico, rispettivamente, della Soc Coop Artisti 7607 e della Soc Diritti Artisti Ipa S.r.l. oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)